



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**SEZIONE ATTIVITÀ
ECONOMICHE CONSUMATORI**

PROT. 6026 DEL 14.12.2016

OGGETTO: L.R. 24/2015 "Codice del Commercio" e R.R. 10/2016: vendite promozionali.

Un Comune ha chiesto chiarimenti in merito al Regolamento Regionale n. 10 del 18/10/2016 *"Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie"*.

In particolare chiede di conoscere se le limitazioni previste dall'art. 5 *"Vendite promozionali"* siano da intendersi estese a ogni tipologia di prodotto commercializzato o se invece siano limitate al solo settore non alimentare.

Si precisa che l'articolo 4 comma 1 del regolamento individua chiaramente i prodotti oggetto di saldo riportandoli in modo analitico e non con generico riferimento al settore non alimentare, e precisamente:

- a) generi di vestiario e abbigliamento in genere;
- b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
- c) le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
- d) gli articoli sportivi.

Tutte le disposizioni del regolamento sono finalizzate al rispetto della libertà d'impresa, semplificazione delle procedure, concorrenza e tutela del consumatore e mirano ad assicurare la massima trasparenza per tutte le forme di vendite straordinarie che prevedono una percentuale di sconto sul prezzo.

Coerentemente con tali finalità, il divieto imposto dall'articolo 5, comma 3, deve intendersi riferito esclusivamente ai prodotti sopra specificati per i quali vanno rispettate le disposizioni previste dal citato articolo 4 e quelle generali previste all'articolo 2.